

***Direttive ATEX 1999/92/CE e 94/9/CE
Obblighi del datore di lavoro: dalla
classificazione degli ambienti alla corretta
scelta delle attrezzature***

***12 Giugno 2009
Massimo Capitozzo***



Move Forward with Confidence



DIRETTIVA 1999/92/CE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1999

G.U.C.E. L 23 del 18.01.2000



Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute **dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive**

DIRETTIVA 94/9/CE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1994

G.U.C.E. L 100 del 19.04.1994



concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative **agli apparecchi e sistemi di protezione** destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive



Panoramica sulla Direttiva 99/92/CE

Di cosa parliamo?

- ▶ La direttiva 1999/92/CE è una direttiva rivolta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- ▶ Non è una direttiva di prodotto
- ▶ Non è una direttiva nuovo approccio
- ▶ E' stata recepita in Italia per la prima volta con il D.Lgs 233/03 che modificava la Legge 626
- ▶ Il Testo Unico 81/08 sulla sicurezza implementa integralmente la direttiva
- ▶ La filosofia di applicazione dalla legge 626 al T.U. 81/08 non è cambiata
- ▶ Ma con il Testo Unico è cambiato il regime sanzionatorio

Dove si applica? (T.U. 81/08 Art. 287)

- ▶ Agli ambienti di cui alla definizione Art. 288: “...si intende “per atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di gas, vapori, nebbie o polveri.”; tradotto significa:
 - Ai luoghi di lavoro con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, determinate dalla presenza di gas vapori o nebbie infiammabili
 - Ai luoghi di lavoro con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, determinate dalla presenza di polveri combustibili
 - L’atmosfera potenzialmente esplosiva deve essere di dimensioni significative (non trascurabili)
- ▶ Agli ambienti oggetto di lavori in sotterraneo ove e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente; tradotto significa:
 - Cantieri per realizzazioni di gallerie
 - Scavi per metropolitane
 - Scavi di altra natura (archeologico, posa infrastrutture, ecc)

Dove non si applica? (T.U. 81/08 Art. 287)

- ▶ Ai luoghi di lavoro ove siano lavorate sostanze esplosive o chimicamente instabili
- ▶ Alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
- ▶ Ove si faccia uso di apparecchi a gas a norma della direttiva 90/396/CEE
- ▶ Alle industrie estrattive di minerali di cui alle direttive 92/91/CEE o 92/104/CEE
- ▶ Ai mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni degli accordi internazionali (ad esempio ADNR, ADR, ICAO, IMO e RID), nonché le direttive della Comunità che attuano detti accordi. Non sono esclusi i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Gli obblighi del datore di lavoro? (T.U. 81/08, art. 289-296)

- ▶ Art. 289 : Il datore di lavoro deve prevenire la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive.
- ▶ Se la natura delle attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive, il datore di lavoro deve:
 - ▶ a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
 - ▶ b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- ▶ Se necessario, le misure di cui ai punti precedenti possono essere combinate tra loro e integrate con altre misure contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verificano cambiamenti rilevanti.

- ▶ Art. 290: il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
 - ▶ a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
 - ▶ b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
 - ▶ c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
 - ▶ d) entità degli effetti prevedibili.
- ▶ Il datore di lavoro deve tenere presente che i rischi di esplosione sono valutati complessivamente
- ▶ Il datore Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Gli obblighi del datore di lavoro? (T.U. 81/08, art. 289-296)



- ▶ Art. 291: Per poter ottemperare agli obblighi di cui all'art. 289 il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché
- ▶ a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
- ▶ b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Gli obblighi del datore di lavoro? (T.U. 81/08, art. 289-296)

- ▶ Art. 292: Il datore di lavoro deve ottemperare agli obblighi del coordinamento con altre imprese:
 - ▶ 1. qualora nello stesso luogo di lavoro operino più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo (fermo restando quanto stabilito al titolo IV per i cantieri temporanei)
 - ▶ 2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

- ▶ Art. 293. Il datore di lavoro deve classificare le aree:
 - ▶ 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (0,1,2 per gas, vapori o nebbie; 20,21, 22 per polveri)
 - ▶ 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui sopra siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L (parte A).
 - ▶ 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI (triangolo a fondo giallo con scritta Ex)

Gli obblighi del datore di lavoro? (T.U. 81/08, art. 289-296)



- ▶ Art. 294. Il datore di lavoro deve redigere il Documento sulla protezione contro le esplosioni (DPCE)
- ▶ 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
- ▶ 2. Tale documento deve precisare:
 - ▶ a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
 - ▶ b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
 - ▶ c) quali sono i luoghi che sono stati classificati in zone come da allegato XLIX;
 - ▶ d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
 - ▶ e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
 - ▶ f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
- ▶ 3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
- ▶ 4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Gli obblighi del datore di lavoro? (T.U. 81/08, art. 289-296)



- ▶ Art. 295. Termini per l'adeguamento per il datore di lavoro:
 - ▶ 1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
 - ▶ 2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
 - ▶ 3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

- ▶ Art. 296. Il datore di lavoro è tenuto a effettuare le verifiche:
 - ▶ 1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462

E le sanzioni? (T.U. 81/08, art. 297)

- ▶ Le sanzioni amministrative sono già stabilite dal testo unico:
 - 1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.
- ▶ In caso di incidente, e si cagiona un danno, il tutto riconducibile alle medesime violazioni, oltre alle sanzioni di cui sopra, si entra nel campo penale.



La classificazione delle aree

ZONE & CATEGORIE: il legame tra le Direttive Atex



- Criteri per la scelta di apparecchi e sistemi di protezione

Direttiva 99/92/CE - Allegato II Parte B

Classificazione Zona (99/92/CE)		Categoria Apparecchi (94/9/CE)	
Gas, Vapori, Nebbie Infiammabili	Polveri infiammabili	Gas Vapori, Nebbie infiammabili	Polveri infiammabili
0	20	1G	1D
1	21	2G	2D
2	22	3G	3D

• *Un apparecchio può essere idoneo all'utilizzo in ambiente Gas e Polveri per cui riporterà in targa dati ENTRAMBE le lettere G e D.*

Esempio: 2 GD

Le norme di riferimento per la classificazione

- ▶ Per classificare le aree e suddividere le zone l'allegato XLIXL “suggerisce” (...si può fare riferimento...) due norme armonizzate:
 - EN 60079-10 (CEI 31-33) per gas vapori o nebbie
 - EN 50281-3 (CEI 31-52) per polveri
- ▶ La norma per gas vapori o nebbie è ancora in vigore
- ▶ La norma per le polveri è stata sostituita dalla EN 61241-10 (CEI 31-66)

La classificazioni precedenti?



- ▶ Le classificazioni degli ambienti di lavoro fatte prima del 30 giugno 2006 secondo la “vecchia” norma CEI 64-2 per il gas erano tendenzialmente corrette, e riconducibili alla nuova zonizzazione prevista dalla direttiva 1999/92/CE (0,1,2); potevano essere in qualche modo confermate, anche se l’esperienza dimostra che una riclassificazione rispetto alla nuova norma è risultata più pertinente.
- ▶ Le classificazioni degli ambienti di lavoro fatte prima del 30 giugno 2006 secondo la “vecchia” norma CEI 64-2 per le polveri non trovano corrispondenza con la alla nuova zonizzazione prevista dalla direttiva (20,21,22); è necessario riclassificare con la norma EN 50281-3 (ora EN 61241-10).

La classificazione – elementi comuni

► Grado di emissione:

- Continuo → l'emissione è sostanzialmente funzionale e continua
- Primo → l'emissione è sostanzialmente funzionale ma discontinua
- Secondo → l'emissione non è funzionale ed è rara (caso tipico: guasto)

► Correlazione Grado di emissione/tipo di zona

- Continuo → zona 0 oppure 20
- Primo → zona 1 oppure 21
- Secondo → zona 2 oppure 22

La classificazione – cosa influenza la zona?



► Per il gas:

- una volta individuata la sorgente di emissione (SE) e determinato il grado di emissione, bisogna relazionarlo al grado della ventilazione (correlato alla sorgente stessa di emissione)
- Un ulteriore elemento di verifica è associato alla disponibilità della ventilazione, relativa all'ambiente (aperto o chiuso, ventilazione forzata, efficacia della ventilazione conseguente, ecc)

► Per le polveri:

- Oltre alle sorgenti di emissione derivanti dal processo industriale, bisogna considerare come sorgente anche le emissioni da strato
- Il livello di mantenimento della pulizia ha effetti diretti nel far sì che gli strati diventino o meno fonti di emissione
- I sistemi di bonifica determinano un efficace sistema di abbattimento di emissione delle polveri (impianti di aspirazione centralizzata, ecc)

La classificazione – un documento immutabile?



- ▶ In considerazione degli elementi che influenzano la classificazione, questa non può considerarsi come un documento che fotografa una situazione statica e immutabile dell'ambiente di lavoro; al contrario, quando è evidente la presenza di zone classificate, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi previsti dal testo unico 81/08:
 - Art. 289 : Il datore di lavoro deve prevenire la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive
 - Art. 290: il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
 - b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
 - c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni

La classificazione – un documento immutabile?



- ▶ A valle di una prima classificazione il datore di lavoro deve valutare l'opportunità di ridurre o eliminare le aree classificate.
 - Per tutti i contesti (gas o polveri) eliminare le fonti di emissione laddove praticabile è il primo passo.
 - Per poter fare questo è necessario rivedere tecnologicamente gli impianti, ma anche prevedere adeguati piani di manutenzione e pulizia
 - La pulizia consente di eliminare le fonti di emissione da pozza (per gas vapori o nebbie) o da strato (polveri)
 - Aumentare la disponibilità di ventilazione per diluire le atmosfere è per l'ambito gas un elemento fondamentale.
 - Bonificare gli ambienti dalle polveri è un elemento determinante per ridurre la presenza di atmosfere per polveri
 - Gli elementi che concorrono a ridurre la presenza di atmosfere potenzialmente esplosive devono essere affidabili e idonei allo scopo



Panoramica sulla Direttiva 94/9/CE

Direttiva di Nuovo Approccio :

- Il fabbricante é il responsabile della progettazione e della costruzione dei prodotti immessi nella UE; in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.
- Il fabbricante deve garantire che i prodotti immessi sul mercato comunitario siano progettati e fabbricati in conformità ai **RESS** fissati dalle direttive di nuovo approccio applicabili e che sia eseguita una valutazione di conformità.
- Fabbricante può utilizzare pezzi finiti, componenti, subappaltre delle lavorazioni, ma deve sempre mantenere il controllo globale e deve disporre delle competenze necessarie per assumersi la responsabilità del prodotto.


Le Norme Armonizzate (CENELEC – CEN) conferiscono presunzione di conformità ai RESS, pur rimanendo uno strumento “volontario” ad uso del fabbricante.

§ Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale

- **RESS:Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute**



CAMPO APPLICAZIONE



ESCLUSIONI




Dispositivi medici (Direttiva 93/42/CEE)

Dispositivi protezione individuale (Direttiva 89/686/CEE)

Apparecchi e sistemi quando il pericolo è dovuto a materie esplosive o chimiche instabili



ATEX

Mezzi di trasporto



Apparecchi per uso domestico

Navi marittime e unità mobili off-shore, comprese attrezzature di bordo



ASSIEME

- Una combinazione di due o più parti di apparecchi ed eventuali componenti immessa sul mercato e/o messa in servizio da una persona responsabile (fabbricante) sotto forma di singola unità funzionale
- rientra nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE
- il fabbricante si assume la completa responsabilità dell'assieme
- file tecnico ATEX in base ai requisiti della direttiva 94/9/CE



INSTALLAZIONE

- combinazione di apparecchiature, compresi componenti o apparecchi certificati ATEX, realizzata direttamente o indirettamente attraverso l'appalto dall'utente finale sotto la sua responsabilità, dopo aver effettuato un'analisi dei rischi completa
- NON rientra nel campo di applicazione della direttiva atex 94/9/CE
- la responsabilità è dell'utente finale/committente
- documento sulla protezione contro le esplosioni in accordo alla direttiva atex 1999/92/CE (D.Lgs 81/08 Titolo XI)





Norme armonizzate

IL SET NORMATIVO



Estratto della comunicazione OJC, al comparto elettrico Gas e Polveri:

Cenelec	EN 60079-0:2006 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 0: Regole generali [IEC 60079-0:2004 (Modificata)]	EN 50014:1997 e corrispondenti modifiche Nota 2.1	Data scaduta (1.10.2008)
Cenelec	EN 60079-1:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 1: Custodie a prova di esplosione «d» (IEC 60079-1:2007)	EN 50018:2000 + A1:2002 Nota 2.1	1.7.2010
Cenelec	EN 60079-2:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 2:	EN 60079-2:2004 Nota 2.2	1.11.2010
Cenelec	EN 61241-0:2006 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili — Parte 0: Prescrizioni generali [IEC 61241-0:2004 (Modificata)]	EN 50281-1-1:1998 e corrispondente modifica Nota 2.2	Data scaduta (1.10.2008)
Cenelec	EN 61241-1:2004 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili — Parte 1: Protezione mediante custodie «D» (IEC 61241-1:2004)	EN 50281-1-1:1998 e corrispondente modifica Nota 2.3	Data scaduta (1.10.2008)

La direttiva ATEX è anche qui...

UNI EN 1539:2003: Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze infiammabili - Requisiti di sicurezza

UNI EN 1953:2000: Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza


UNI EN 12215:2005: Impianti di verniciatura - Cabine di verniciatura per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi - Requisiti di sicurezza

UNI EN 12581:2006: Impianti di verniciatura - Macchinario per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi - Requisiti di sicurezza

UNI EN 12621:2006: Macchine per l'alimentazione e la circolazione sotto pressione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza

EN 14492-1:2006: Argani e paranchi ad azionamento motorizzato – Argani ad azionamento motorizzato

EN 14492-2:2006: Argani e paranchi ad azionamento motorizzato – Paranchi ad azionamento motorizzato





Cosa spetta al cliente finale???

FABBRICANTE VS UTILIZZATORE FINALE

I DOCUMENTI OBBLIGATORI NEL RAPPORTO TRA FABBRICANTE E UTILIZZATORE FINALE

DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ

ATTESTATO DI
CONFORMITÀ

TARGA DATI

ISTRUZIONI
PER L'USO

~~FILE TECNICO~~



Dichiarazione CE:alcuni spunti

LA DICHIARAZIONE CE – Guidelines Atex directive August 08



Nome del fabbricante o suo marchio identificativo	
Descrizione Apparecchio/Assieme	<p>Descrizione dell'apparecchio oggetto della dich CE con indicazione di Famiglia/Modello, s/n, destinazione d'uso.</p> <p>Per assiemi: identificazione del Modello dell'assieme con s/n. (All'interno è possibile inserire le parti dell'assieme aventi certificazione Ex separata oppure inserire un riferimento al file tecnico per individuare le parti costituenti l'assieme).</p>
Marcatura	<p>Esempio: Il 2 GD Ex d T4.....la marcatura identica a quanto riportato sulla targa dati dell'apparecchio.</p>
Identificazione con numero dell'O.N. e numero del certificato di esame CE di Tipo emesso (se applicabile)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella dich. CE deve essere identificato l'O.N. (Nome e numero) che ha emesso il certificato di Esame CE di tipo (all. III). 2. Nel caso di assieme, con deposito del file tecnico: deve essere indicato l'O.N. presso il quale il file tecnico è stato depositato (si può indicare il numero di ricevuta di deposito che l'O.N. rilascia all'atto del ricevimento del file tecnico). 3. Nel caso di O.N. coinvolto in fase di SGQ (All.IV o VII), diverso da O.N. che ha emesso il certificato CE di tipo: è opportuno indicarli separatamente. <i>In ogni caso, l'indicazione dell'O.N. (nome ed indirizzo) coinvolto nella fase di SGQ non è obbligatorio nella dich. di conformità CE.</i> 4. <i>Nessun riferimento ad organismi notificati intervenuti come organismi di certificazione e NON come O.N.(es: "emissione di un certificato di approvazione").</i>
Norme armonizzate di riferimento (se del caso)	<p>Il riferimento a Norme considerate nella fase di realizzazione equipment</p>
Altre Norme o specifiche tecniche (se del caso)	<p>Il riferimento a specifiche tecniche o altre norme utilizzate ed indicate nel fascicolo tecnico</p>
Riferimento altre Direttive comunitarie	<p>La dich. Conformità CE può comprendere anche altre direttive applicabili. Se è unica, queste devono essere indicate.</p>
Firma	<p>La dich. CE deve essere firmata dal legale rappresentante il fabbricante o da un suo rappresentate autorizzato.</p>



Manuale:alcuni spunti

Allegato II, 1.0.6 a)

• un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ad eccezione del numero di serie, eventualmente completate dalle indicazioni che possono agevolare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, del riparatore, ecc.);

• le istruzioni per effettuare senza rischi:

- l'installazione,

- la messa in servizio, l'impiego, il montaggio e lo smontaggio,

- la manutenzione (ordinaria o straordinaria),

- la regolazione;

- se necessario, l'indicazione delle zone pericolose situate in prossimità degli scarichi di pressione;

- se necessario, le istruzioni per la formazione;

- ulteriori indicazioni necessarie per valutare, con cognizione di causa, se un apparecchio di una categoria indicata oppure un sistema di protezione possa essere utilizzato senza pericoli nel luogo e nelle condizioni di impiego previsti;

- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle superfici o altri valori limite;

- eventualmente, le condizioni di impiego particolari, comprese le indicazioni relative agli errori d'uso rivelatisi più probabili in base all'esperienza;

- se necessario, le caratteristiche essenziali degli strumenti che possono essere montati sull'apparecchio o sul sistema di protezione.



Le informazioni

LE ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE

• Dove trovare le informazioni

<http://ec.europa.eu/enterprise/atex/direct/newapproach.htm>

Rif. Legislativi	Dove informarsi
94/9/CE	http://ec.europa.eu/enterprise/atex/direct/text94-9-it.pdf
99/92/CE	http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:023:0057:0064:IT:PDF
ATEX guidelines Directive 94/9/CE	http://ec.europa.eu/enterprise/atex/guide/index.htm
Norme tecniche armonizzate	http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/atex.html

Enti di normazione (Cenelec, Cen, UNI, CEI)

- <http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm>
- <http://www.ceiweb.it>
- <http://www.cen.eu/cenorm/sectors/sectors/iss/index.asp>
- <http://www.uni.com/it/>



Organismi Notificati

www.bureauveritas.it



Servizi BVI/Atex

BUREAU VERITAS ITALIA SpA

Organismo Notificato ATEX – Numero Notifica 1370

DM del 30/05/2005 per tutti gli Allegati applicabili

- **Esame CE del tipo in accordo all' Allegato III della Direttiva per tutti i modi di protezione;**
 - **Certificazione di verifica su prodotto (Allegato V) e di conformità al tipo (Allegato VI);**
 - **Notifiche del Sistema di Gestione Qualità aziendale, in accordo agli Allegati IV e VII della Direttiva;**
 - **Certificazione di “Verifica su unico prodotto”, in accordo all'Allegato IX della Direttiva**
 - **Archiviazione del fascicolo tecnico, in accordo all'art.8, comma 1, b ii) della Direttiva**
 - Prove di laboratorio;
 - Assistenza in merito alla documentazione tecnica;
 - Corsi di formazione e supporto nell'applicazione della Direttiva 94/9/CE e delle norme armonizzate.
- In **ROSSO** le attività come Organismo Notificato

- ▶ 1) **Classificazione delle aree a rischio esplosione;**
- ▶ 2) **Verifica di adeguatezza di apparecchi e sistemi di protezione;**
- ▶ 3) **Valutazione dei rischi di esplosione e redazione del Documento sulla Protezione contro le Esplosioni;**
- ▶ 4) **Servizi aggiuntivi (assistenza durante scelte impiantistiche di progettazione e di dettaglio);**
- ▶ 5) **Test sulle polveri potenzialmente esplosive.**
- ▶ Ogni fase prevede, secondo la relativa pianificazione del lavoro, lo svolgimento di attività di visita presso il sito, di verifiche sulla documentazione esistente, eventuali test di laboratorio completi di certificazioni specifiche (su richiesta).
- ▶ 6) **Corsi di formazione e informazione sul rischio d'esplosione.**
- ▶ Per tutti i Datori di Lavoro incaricati di adeguare le attrezzature e i luoghi di lavoro alle richieste della direttiva ATEX 99/92/CE, sono disponibili specifici corsi di formazione e informazione di carattere pratico.

Riferimenti:

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT - ATEX 94/9/CE Specialist

- **Massimo Capitozzo**

Tel. (+39) 049 8979940 / Cell. (+39) 335 6222909

massimo.capitozzo@it.bureauveritas.com

- **Ing. Dino D'Alessio**

Tel. (+39) 02 27091.263 / Cell. (+39) 335 5966219

dino.d'alessio@it.bureauveritas.com



BUREAU
VERITAS

Move Forward with Confidence